

## FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: AS\_BO66  
REGISTRO: Deliberazione  
NUMERO: 0000106  
DATA: 11/06/2020 14:30  
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO FRA L'AZIENDA USL DI IMOLA E L'AZIENDA USL DI BOLOGNA PER LO SVILUPPO DELLA RETE CLINICO ASSISTENZIALE INTEGRATA DELLE ATTIVITA DI ONCOLOGIA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO METROPOLITANO.

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Rossi Andrea in qualità di Commissario Straordinario  
Con il parere favorevole di Neri Andrea - Sub Commissario Sanitario  
Con il parere favorevole di Donattini Maria Teresa - Sub Commissario Amministrativo

### CLASSIFICAZIONI:

- [01-05-01]

### DESTINATARI:

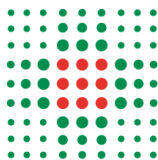
- Collegio sindacale
- TECNOLOGIE SANITARIE E INFORMATICHE SANITARIE E DI RETE
- UO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI LEGALI
- UO CONTABILITA' E FINANZA
- UO PATRIMONIO E TECNOLOGIE IMPIANTISTICHE
- INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
- DISTRETTO
- DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO
- PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DIREZIONALE
- Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale - SUMAGP (SC)
- UO AMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI E TERRITORIALI
- DIREZIONE INFERMIERISTICA E TECNICA
- UO ECONOMATO E LOGISTICA

### DOCUMENTI:

| File                                  | Firmato digitalmente da                           | Hash                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| DEL10000106_2020_delibera_firmata.pdf | Donattini Maria Teresa; Neri Andrea; Rossi Andrea | 81A364C9E049F3E436138E64CFBF624FF<br>94B3CB51EE3890094BA5A9E5FAC378C |



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.  
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



File

DELI0000106\_2020\_Allegato1.pdf:

Firmato digitalmente da

Hash

3B5A9412E643A7C3D4728AC0C2BF0628  
257AF186F16A112E0544F54800FFA986



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

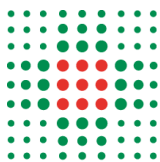


## **DELIBERAZIONE**

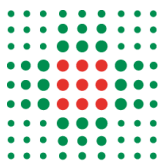
**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELL'ACCORDO FRA L'AZIENDA USL DI IMOLA E L'AZIENDA USL DI BOLOGNA PER LO SVILUPPO DELLA RETE CLINICO ASSISTENZIALE INTEGRATA DELLE ATTIVITÀ DI ONCOLOGIA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO METROPOLITANO.

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

- Richiamato l'art 15 della legge n. 241/1990 "Accordi fra Pubbliche Amministrazioni" in virtù del quale, "*...le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";
- Richiamate le linee di indirizzo della Regione Emilia-Romagna, approvate con deliberazione n. 199/2013, laddove si precisa che le Aziende sono tenute a "*Migliorare la qualità dell'offerta e dell'efficienza nella produzione di servizi, avviando un processo di integrazione di attività e funzioni tra Aziende per condividere le migliori professionalità presenti, razionalizzare risorse tecnologiche, materiali, umane e finanziarie, concentrando strutturalmente le funzioni amministrative, tecnico-professionali e sanitarie a prevalente carattere generale e di supporto tecnico-logistico che non influenzano l'esercizio dell'autonomia e della responsabilità gestionale in capo alle direzioni aziendali, ma che possono determinare economie di scala ed economie di processo*".
- Che con DGR n. 743/2017 e 841/2017 è stato approvato l'Accordo di programma tra la Regione Emilia Romagna, l'Alma Mater Studiorum di Bologna – Università di Bologna e la Conferenza Territoriale Socio Sanitaria Metropolitana (CTSSM) per l'istituzione di un Nucleo Tecnico di Progetto, composto dai Direttori Generali delle quattro Aziende metropolitane e da esperti in materia di organizzazione ed economia sanitaria, per condurre un'analisi organica e completa delle tematiche concernenti la riorganizzazione dei servizi sanitari nell'Area metropolitana di Bologna, con particolare attenzione al tema dei grandi ospedali che insistono sul territorio;
- Che tra l'Azienda USL di Imola e l'Azienda USL di Bologna è stato elaborato un progetto di integrazione delle attività oncologiche, con l'obiettivo di realizzare una rete clinico assistenziale integrata in area Metropolitana, con la diffusione delle migliori pratiche, garantendo continuità nell'assistenza oncologica ospedale-territorio a livello delle varie sedi di accesso, mediante centralizzazione di alcune fasi del percorso diagnostico-terapeutico e lo sviluppo della prossimità delle cure per i trattamenti cronici;



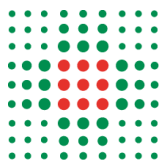
- Posto che la Conferenza Territoriale Socio Sanitaria Metropolitana nella seduta del 19/02/2020 ha espresso all'unanimità parere favorevole alla realizzazione del citato Progetto.
- Dato atto che alla luce dei disposti normativi e regolamentari soprarichiamati, l'AUSL di Imola e l'Azienda USL di Bologna intendono stipulare un Accordo finalizzato a disciplinare la conduzione unificata in forma interaziendale delle attività di Oncologia, secondo il Progetto di sviluppo della Oncologia Metropolitana (Allegato 1 dell'Accordo);
- Posto che in forza del citato Accordo, la struttura complessa "UOC Oncologia" dell'AUSL di Imola assume la valenza interaziendale, provvedendo all'organizzazione e conduzione in forma unificata delle attività di Oncologia delle Aziende convenzionate.
- Atteso che il citato Accordo garantirà l'unicità di conduzione e di governo delle attività cliniche ed assistenziali, dei processi di cura ambulatoriali e dei percorsi Diagnostico-Terapeutici, mediante l'integrazione delle risorse e delle competenze, secondo la logica delle Reti Cliniche integrate;
- Rilevato quindi come, in forza dell'Accordo in oggetto, l'attività di Oncologia dell'AUSL di Imola e dell'Azienda USL di Bologna verrà organizzata e svolta in forma unificata interaziendale da parte della struttura complessa di Oncologia dell'AUSL di Imola, che attraverso il Direttore della medesima struttura, assicurerà la direzione delle attività assumendo i poteri di gestione e di coordinamento del personale e delle risorse strumentali, così come dettagliatamente descritto e articolato nell'Accordo medesimo.
- Richiamato altresì l'art. 22 ter, comma 4 della L.R. 43/2001 così come modificata dalla L.R. del 20 dicembre 2013 n. 26 recante " *Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del lavoro nel sistema delle amministrazioni regionali*" laddove è previsto che " *nei casi di trasferimento o delega di funzioni da o a Enti del Sistema delle Amministrazioni regionali a o da altri enti e nei casi di collaborazioni non onerose tra enti del sistema delle amministrazioni regionali, per la gestione stabile di attività di comune interesse, possono essere disposte temporanee assegnazioni di personale, anche in deroga al limite di durata fissato al co. 2*";



- Dato atto che, in virtù del citato Accordo, il personale dirigente medico dell'AUSL di Bologna, indicato nell'ambito dell'Allegato 2 dell'Accordo, è collocato in assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 22 ter, comma 4 della L.R. 43/01 e successive modifiche ed integrazioni;
- Dato atto che l'Azienda USL di Imola e l'Azienda USL di Bologna hanno proceduto unitariamente all'esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali di Area Medica e Veterinaria del Progetto di Sviluppo dell'Oncologia Metropolitana, di cui al Verbale in atti dell'8 Giugno 2020;
- Dato atto altresì che in data 10/06/2020, si è provveduto ad informare il Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell'AUSL di Imola;
- Ritenuto pertanto di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo per la gestione unificata delle attività di Oncologia nel territorio Metropolitano, il cui testo si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di cui Allegato 1 e relativi suoi allegati;
- Dato atto che la durata dell'Accordo è stabilita in anni 3 (tre), decorrente dal 15/06/2020 al 15/06/2023, prorogabile per un periodo di pari durata;
- Precisato che la titolarità delle prestazioni erogate è in capo alle singole Aziende e che la responsabilità civile verso terzi per danni derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione permane in capo a ciascuna Azienda in quanto titolare della funzione assistenziale, ai sensi dell'art. 7 della L. 24/2017;

In considerazione di quanto suesposto

**Delibera**



1. di approvare l'Accordo tra l'Azienda USL di Imola e l'Azienda USL di Bologna per la gestione unificata delle attività di Oncologia nel territorio Metropolitano, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1);
2. di precisare che la durata dell'Accordo è stabilita in anni 3 (tre), con decorrenza dal 15/06/2020 al 15/06/2023, prorogabile per un periodo di pari durata;
3. di dare atto che i diversi servizi aziendali provvederanno, ciascuno per la parte di propria competenza, all'attuazione degli adempimenti operativi e amministrativo-contabili, derivanti dal presente provvedimento;
4. di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo in oggetto di cui all'Allegato 1;
5. di dare atto che le informazioni concernenti il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013, vengono pubblicate sul sito istituzionale dell'Azienda, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R. 16.7.2018 n. 9.

## ACCORDO PER LA GESTIONE UNIFICATA DELL'ATTIVITA' DI ONCOLOGIA NEL TERRITORIO METROPOLITANO

TRA

**Azienda USL di Bologna** (C.F. e P.IVA: 02406911202), con sede legale in Bologna via Castiglione 29, in persona della dr.ssa Chiara Gibertoni in qualità di Commissario Straordinario e legale rappresentante dell'Ente (di seguito AUSL Bologna);

E

**Azienda USL di Imola** (CF.90000900374 e P.IVA 00705271203) con sede legale in Imola viale Amendola 2, in persona del dr. Andrea Rossi in qualità di Commissario Straordinario e legale rappresentante dell'Ente, (di seguito AUSL Imola);

di seguito congiuntamente "le parti";

### PREMESSO

- Che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., le Pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento di collaborazione per attività di interesse comune;
- Che le Parti intendono stipulare un accordo, in forza della disposizione citata per disciplinare la conduzione in forma unificata delle attività di oncologia in ambito territoriale con l'obiettivo di progettare una rete clinico-assistenziale integrata in area metropolitana, secondo percorsi di cura, definendo modalità e strumenti di integrazione, sviluppando così sul piano del governo clinico e dell'appropriatezza le attività oncologiche.
- Che le linee di indirizzo 2013 della Regione Emilia-Romagna, approvate con deliberazione n. 199/2013, specificano che le Aziende sono tenute a *"Migliorare la qualità dell'offerta e dell'efficienza nella produzione di servizi, avviando un processo di integrazione di attività e funzioni tra Aziende per condividere le migliori professionalità presenti, razionalizzare risorse tecnologiche, materiali, umane e finanziarie, concentrando strutturalmente le funzioni amministrative, tecnico-professionali e sanitarie a prevalente carattere generale e di supporto tecnico-logistico che non influenzano l'esercizio dell'autonomia e della responsabilità gestionale in capo alle direzioni aziendali, ma che possono determinare economie di scala ed economie di processo."*
- Che pertanto la presente convenzione si colloca nell'ambito delle collaborazioni non onerose (salvo rimborsi di costi per fattori produttivi) tra enti del sistema delle amministrazioni regionali, per la gestione stabile di attività di comune interesse di cui all'articolo 22 ter co. 4 della legge regionale 43/01 come modificata dalla L.R. del 20 dicembre 2013 n. 26 recante *"Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del lavoro nel sistema delle amministrazioni regionali"* prevede che *"nei casi di trasferimento o delega di funzioni da o a Enti del Sistema delle Amministrazioni regionali a o da altri enti e nei casi di collaborazioni non onerose tra enti del sistema delle amministrazioni regionali, per la gestione stabile di attività di comune interesse, possono essere disposte temporanee assegnazioni di personale, anche in deroga al limite di durata fissato al co. 2."*;
- Che la DGR 1056/2015 *"Riduzione delle liste d'attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie"*, all'Allegato 1 - Obiettivi, recita quanto segue: *"Al fine di garantire un miglioramento delle capacità di presa in carico, di semplificazione e facilitazione dei*

*percorsi, di potenzialità di completamento diagnostico in ambito ambulatoriale, è utile avviare percorsi, già realizzati in alcune realtà, che identifichino responsabilità unitarie per specialità e professionisti che erogano le prestazioni afferenti a quella specialità, coinvolgendo in meccanismi di afferenza simil-dipartimentale, gli specialisti convenzionati interni, esterni e gli specialisti ospedalieri.”*

- Che con DGR n. 743/2017 e 841/2017 è stato approvato l'Accordo di programma tra la Regione Emilia Romagna, l'Alma Mater Studiorum di Bologna – Università di Bologna e la Conferenza Territoriale Socio Sanitaria Metropolitana (CTSSM) per l'istituzione di un Nucleo Tecnico di Progetto, composto dai Direttori Generali delle quattro Aziende metropolitane e da esperti in materia di organizzazione ed economia sanitaria, per condurre un'analisi organica e completa delle tematiche concernenti la riorganizzazione dei servizi sanitari nell'Area metropolitana di Bologna, con particolare attenzione al tema dei grandi ospedali che insistono sul territorio;
- Che è stato elaborato un progetto di integrazione delle attività oncologiche tra l'Azienda USL di Bologna e l'Azienda USL di Imola, allegato n. 1 parte integrante alla presente Convenzione, presentato ed approvato all'unanimità dalla CTSSM in data 19/02/2020;
- Che l'Accordo comporterà ricadute positive ad entrambe le Aziende Sanitarie, in quanto la rete clinico-assistenziale oncologica, che deve fondarsi sui principi e criteri dell'appropriatezza clinica e diagnostica, dovrà garantire ad ogni paziente le migliori possibilità di cura, inserendolo in un percorso strutturato;
- Che dall'Accordo per lo sviluppo delle funzioni di Oncologia le parti si attendono il potenziamento in senso qualitativo dei servizi all'utenza e la razionalizzazione del servizio, che comporterà ricadute positive per entrambe le Aziende in quanto:
  - o qualificherà l'offerta, attraverso il miglioramento dei percorsi clinico assistenziali dando pratica attuazione al principio dell'equità di accesso alle cure, rendendo il servizio maggiormente coordinato, integrato e completo su scala sovra aziendale;
  - o migliorerà l'efficienza, attraverso economie di scala e di rete ed attraverso il coordinamento delle attività, sviluppando processi di comune utilizzo di risorse trasversali e costruzione di équipe integrate;
  - o promuoverà l'appropriatezza dal punto di vista organizzativo, professionale, tecnologico e temporale, massimizzando il ricorso alle evidenze cliniche, l'adozione di linee guida e l'implementazione di percorsi diagnostici condivisi.
- Che Le Parti riconoscono alla "UOC Oncologia" dell'AUSL di Imola la caratteristica di Unità operativa complessa interaziendale;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

## **Capo I Disposizioni generali**

### **Art. 1 (Oggetto della convenzione)**

1. Le Aziende firmatarie del presente accordo si impegnano alla conduzione in modalità unificata delle attività di oncologia, secondo quanto di seguito specificato e per la realizzazione delle finalità di cui alla premessa e degli obiettivi di cui al successivo art. 2 del presente Accordo.
2. In forza del presente convenzione le parti riconoscono alla UO Oncologia dell'AUSL di Imola (di seguito UOC), la valenza interaziendale; l'intera attività di oncologia delle Aziende convenzionate



verrà organizzata e svolta in forma unificata da parte della struttura complessa di Oncologia dell'AUSL di Imola.

## **Art. 2 (Obiettivi)**

1. La gestione unificata in forma interaziendale delle funzioni ed attività di oncologia costituisce lo strumento mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e di governo delle attività cliniche e assistenziali dei processi di cura.
2. La gestione unificata delle funzioni ed attività di oncologia pone in valore la condivisione di conoscenze, competenze, tecnologie, interscambio e connessione tra professionisti, mediante un efficiente utilizzo delle risorse umane e degli spazi già dedicati alla relativa attività delle due Aziende, perseguendo i seguenti obiettivi:
  - garantire l'equità di accesso all'assistenza oncologica per tutti i cittadini dell'area metropolitana;
  - garantire la razionalizzazione del sistema di offerta dei vari servizi di assistenza;
  - garantire la diffusione delle migliori pratiche assistenziali; con particolare riguardo alla centralizzazione nei centri ad alto volume di patologia per alcune fasi del percorso diagnostico-terapeutico ed allo sviluppo della prossimità delle cure, soprattutto per i trattamenti citotossici cronici.
  - sviluppo delle *clinical competence* dei professionisti che operano all'interno del servizio integrato.

## **Art. 3 (Sede)**

1. L'attività di Oncologia si svolgerà presso le strutture dell'AUSL Imola e AUSL Bologna.
2. Le parti metteranno a disposizione le une delle altre gli spazi, strumenti materiali e strutture già dedicate a tale ambito di tale attività secondo le indicazioni e coordinamento del Direttore della UOC.

## **Capo II Disciplina sull'organizzazione e funzionamento della UOC Interaziendale di Oncologia**

### **Art. 4 (Direttore UOC di Oncologia)**

1. Alla direzione della struttura di Oncologia è preposto il Direttore della UOC di Oncologia dell'AUSL di Imola, il cui incarico dirigenziale verrà valorizzato in ragione di quanto oggetto della presente convenzione.
2. In forza della presente convenzione il Direttore della UOC assume poteri e responsabilità di gestione di tutto il personale dirigente medico assegnato; assume altresì il coordinamento del personale convenzionato dell'Ausl di Bologna che effettua attività ambulatoriale e consulenze domiciliari di oncologia oltre che di coordinamento delle attività relative al personale infermieristico e di supporto, in accordo con le rispettive direzioni di afferenza gestionale.
3. Il Direttore della UOC è responsabile:
  - a. della programmazione e direzione delle attività;
  - b. della organizzazione delle attività cliniche e gestionali in coerenza con i bisogni delle varie sedi di erogazione;

- c. della definizione delle relazioni con le altre Unità Operative;
  - d. dell'impiego delle risorse umane, del controllo dell'orario e della validazione delle presenze mensili dei medici assegnati;
  - e. del corretto utilizzo di tutte le apparecchiature e dei materiali in essere presso le diverse sedi di cui all'art. 3.
4. Il Direttore dell'UOC è responsabile della definizione del Budget annuale della UOC, quale documento unico, da negoziare con le Direzioni delle Aziende convenzionate.
5. La valutazione del Direttore della UOC verrà condotta di concerto dalle Aziende.

#### **Art. 5** **(Collaborazione per l'esecuzione dell'attività)**

1. L'AUSL di Bologna e l'AUSL di Imola metteranno reciprocamente a disposizione dei professionisti l'accesso ai sistemi informatici gestionali dell'attività secondo gradi e criteri di accesso definiti dal Direttore dell'UOC che dovrà essere nominato Responsabile Esterno del trattamento dei dati da parte delle due Aziende.
2. L'AUSL di Bologna e l'AUSL di Imola metteranno reciprocamente a disposizione, oltre che quanto indicato all'art. 3, il personale di supporto per lo svolgimento delle attività presso le sedi di propria pertinenza.
3. L'AUSL di Bologna e l'AUSL di Imola metteranno a disposizione reportistica idonea al monitoraggio delle attività unificate.

#### **Art.6** **(Risorse umane)**

1. La struttura UOC Oncologia garantisce le prestazioni in forma unificata attraverso le equipe di personale (di cui all'allegato 2, parte integrante della presente convenzione) attualmente assegnate alle medesime attività presso l'AUSL Bologna e l'AUSL Imola;
2. Il personale, dirigente medico-sanitario attualmente assegnato alle medesime attività presso l'AUSL Bologna viene collocato in assegnazione temporanea presso l'AUSL Imola ai sensi dell'art. 22, ter c. 4 della L.R. 43/01 come modificata dalla L.R. del 20 dicembre 2013 n. 26 per lo svolgimento delle attività di comune interesse oggetto della presente convenzione.
3. L'Azienda USL di Bologna fornisce prestazioni specialistiche sanitarie e/o di consulenza di oncologia per il tramite del personale convenzionato in qualità di specialista ambulatoriale interno, nell'ambito della citata DGR 1056/2015 e secondo le esigenze funzionali valutate dall'Azienda con riferimento all'art. 29 dell'ACN 31.3.2020, da svolgersi nell'ambito della UOC Interaziendale di Oncologia.
4. Per il personale assistenziale del comparto restano confermate le attuali afferenze; pertanto il Direttore della UOC per le problematiche o le necessità connesse al personale del comparto farà riferimento alla Direzione Infermieristica e Tecnica delle rispettive Aziende di appartenenza.
5. Il personale Dirigente medico svolge prioritariamente l'attività presso la sede di assegnazione prevalente. In caso di disposizione del Direttore della UOC, per esigenze di servizio e per le finalità della presente convenzione, il personale assegnato alla UOC potrà svolgere la propria attività lavorativa presso sedi diverse da quella prevalente.
6. Le parti condividono che, per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione, in caso di cessazioni di personale medico, appartenente alle équipe interessate e in caso di richiesta di copertura da parte del Direttore della UOC, procederà alla sostituzione l'Azienda nella quale era presente la unità cessata;
7. L'attività verrà svolta con garanzia di quanto previsto a tutela del lavoratore con riguardo alle obbligazioni di sicurezza, nonché delle coperture o regimi assicurativi vigenti nell'ambito delle rispettive Aziende; in particolare resta ferma la competenza dell'azienda di dipendenza del

lavoratore per quanto attiene la denuncia all'INAIL degli infortuni che dovessero intercorrergli a prescindere dal luogo in cui sono avvenuti.

8. Per gli aspetti riguardanti la responsabilità disciplinare del personale dirigente:
  - a. le parti riconoscono in capo al Direttore UOC l'adozione degli atti di competenza, secondo la normativa vigente e le rispettive regolamentazioni aziendali;
  - b. per gli illeciti di maggiore gravità, le parti riconoscono che la competenza spetta all'UPD delle rispettive Aziende titolari del rapporto di lavoro, fermi gli obblighi di segnalazione da parte dei soggetti responsabili presso le sedi di cui al precedente art.3.
9. In merito alla valutazione del personale dirigente, per il periodo dell'assegnazione è in capo al Direttore della UOC e agli organismi di valutazione delle Aziende, in applicazione dei rispettivi sistemi premianti e di valutazione delle stesse.
10. La sorveglianza sanitaria compete all'Azienda di dipendenza. Il personale continuerà ad essere dotato del relativo dosimetro in caso di esposizione a rischio, con le modalità attualmente in uso.
11. Il personale dirigente medico sarà dotato degli strumenti di riconoscimento ai fini del controllo delle presenze per l'effettuazione delle attività anche in sedi diverse da quella prevalente previste dalla presente convenzione.
12. L'accesso alla mensa è garantito a tutto il personale afferente l'UOC interaziendale, in tutte le sedi, in relazione all'attività svolta, verrà altresì garantito l'accesso a parcheggi dedicati delle varie strutture, ove presenti, e l'utilizzo di divise e spogliatoi dedicati. L'accesso al servizio informatico aziendale dovrà essere gestito in maniera funzionale all'attività del servizio unificato.

#### **Art. 7 (Libera professione)**

1. In applicazione delle indicazioni della Regione Emilia Romagna la sede di erogazione delle prestazioni in libera professione è quella dell'azienda con cui il Professionista ha instaurato il rapporto di lavoro.
2. Le Aziende si riservano di valutare congiuntamente le eventuali richieste da parte dei professionisti dirigenti dell'UOC finalizzate allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria in sede diversa da quella dell'azienda di cui sono dipendenti, nel rispetto dei rispettivi atti aziendali e delle disposizioni nazionali e regionali in materia.
3. In ogni caso, l'esercizio dell'attività libero professionale non deve determinare conseguenze sulla mobilità passiva delle Aziende convenzionate.
4. Dall'implementazione del progetto di cui all'Allegato 1 della presente convenzione non è prevista ulteriore attività libero professionale intramuraria, aggiuntiva rispetto a quanto precedentemente già svolto dalle Aziende convenzionate.

#### **Art. 8 (Responsabilità civile - Gestione dei sinistri)**

1. La responsabilità civile verso terzi per danni derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione fa capo all'Azienda titolare della funzione assistenziale (art. 7 L. 24/2017).
2. I rapporti tra le Aziende convenzionate verranno regolati da separati protocolli operativi che disciplinano, tra l'altro, le azioni di rivalsa fra le Aziende e le relazioni con la Corte dei Conti relativamente ai professionisti interessati.

**(Art. 9)**  
**(Standard di qualità)**

1. L'attività sarà resa nel rispetto dei seguenti standard di servizio che costituiscono oggetto di valutazione della presente convenzione:
  - a. Rispetto dei tempi di attesa inizio delle terapie adiuvanti: entro i 60 giorni dalla data dell'intervento chirurgico.
  - b. Tempestività nella risposta alla richiesta di consulenza oncologica: entro 72 ore dalla richiesta.
  - c. Discussione dei casi ai gruppi multidisciplinari di patologia oncologica:  $\geq 90\%$  dei casi trattati.
  - d. Appropriatezza prescrittiva: rispetto delle linee guida GReFO  $\geq 90\%$  dei casi trattati.
  - e. DBO: implementazione dati  $> 90\%$  dei casi trattati.

**Capo III**  
**Rapporti tra soggetti convenzionati**

**Art. 10**  
**(Durata della convenzione)**

1. La durata della convenzione è stabilita in tre anni, con decorrenza dal 15/06/2020.
2. La convenzione potrà essere ulteriormente prorogata per un periodo di pari durata.

**Art. 11**  
**(Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale)**

1. Le parti possono recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno tre mesi.

**Art. 12**  
**(Rapporti economico-finanziari)**

1. Restano in capo a ciascuna Azienda i costi del personale, dirigente, assegnato alle attività oggetto della presente convenzione e collocato in assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 22, ter c. 4 della legge regionale 43/01 come modificata dalla L.R. del 20 dicembre 2013 n. 26.
2. La titolarità delle prestazioni resta in capo a ciascuna Azienda.
3. Il costo del Direttore della UOC viene ripartito in parti uguali tra le due Aziende. Le modalità contabili di imputazione del costo a carico di ciascuna Azienda saranno definite con scambio di corrispondenza fra le Aziende.
4. Per tutto il periodo di vigenza della convenzione, in caso di cessazioni di personale medico, appartenente alle équipes interessate, e in caso di richiesta di copertura da parte del Direttore della UOC, procederà alla sostituzione l'Azienda nella quale era presente la unità cessata, fatte salve diverse determinazioni che dovessero emergere.

**Art. 13**  
**(Disposizioni in materia di privacy)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) i trattamenti svolti nell'ambito dell'UO Oncologia dell'AUSL Imola a valenza interaziendale si considerano trattamenti in co-titolarità alle Aziende firmatarie della presente Convenzione.

Per tale ragione il Direttore dell'UO Oncologia dell'AUSL Imola, in qualità di Referente del trattamento dei dati è tenuto agli adempimenti di cui alla deliberazione citata con riferimento ai trattamenti in co-titolarità di competenza della struttura a valenza interaziendale

Il medesimo Direttore è in particolare competente:

- a chiedere all'ICT il rilascio delle credenziali per l'accesso ai sistemi informativi dell'UO interaziendale, nonché ad autorizzare le persone fisiche afferenti all'UO medesima;
- a rendere disponibile agli interessati il modello di Informativa da utilizzare nell'ambito dei trattamenti dell'UO, e a determinare le modalità per fornire detta informativa agli interessati.;
- a provvedere ad informare i Coordinatori del Gruppo Aziendale Privacy (GAP) e il DPO di eventuali richieste di esercizio dei diritti dell'interessato trasmessi a ciascuna delle Aziende Sanitarie, e collaborare con il DPO e il Coordinatore del GAP interessato per la risposta da fornire all'interessato;
- ad adottare le misure di sicurezza di cui all'art. 32 GDPR di natura organizzativa;
- a segnalare a ciascuno dei due titolari e al DPO, contemporaneamente, la necessità della consultazione preventiva prevista dall'art. 36 del GDPR;
- a comunicare al Coordinatore del GAP competente e al DPO, le violazioni di sicurezza ai sensi dell'art. 35 GDPR, coordinandosi con il Referente ICT competente.

Tenuto conto dei rispettivi ruoli e rapporti con gli interessati, le responsabilità dei titolari in epigrafe indicati, in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, l'Azienda USL è direttamente responsabile della rispondenza del trattamento alle finalità determinate e della conformità dei mezzi del trattamento al GDPR per quanto concerne i trattamenti di sua competenza; l'AUSL Bologna è direttamente responsabile della rispondenza del trattamento alle finalità determinate e della conformità dei mezzi del trattamento al GDPR per quanto concerne i trattamenti di sua competenza.

Nei confronti degli interessati, i titolari rispondono in solido per i danni derivanti dal trattamento, fermo restando, nei rapporti interni, la responsabilità di ciascun titolare per le operazioni allo stesso direttamente imputabili in base al presente accordo.

#### **Art. 14**

##### **(Registrazione e imposta di bollo)**

1. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale, giusta la previsione di cui all'art.15, comma 2 bis, della legge n.241/1990 e s.m.i..
2. Imposta di bollo assolta in maniera virtuale – autorizzazione agenzia delle entrate di Bologna nr. 11863 del 9/2/2004;
3. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.10 del DPR n.131/86-Tariffa Parte II: le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che le richiede.

Letto, confermato, sottoscritto

Chiara Gibertoni  
Commissario Straordinario  
Azienda USL di Bologna

Andrea Rossi  
Commissario Straordinario  
Azienda USL di Imola

## PROGETTO DI ONCOLOGIA METROPOLITANA

All'interno della seconda fase del percorso di progettazione inerente i temi trattati nel documento del Nucleo Tecnico di Progetto, l'ambito oncologico è stato individuato come uno dei terreni sui cui promuovere il ridisegno delle relazioni tra funzioni analoghe nelle aziende dell'area metropolitana.

Il coordinamento delle attività di assistenza, diagnosi e cura del malato oncologico, sia a livello ospedaliero che sul territorio, perseguito attraverso lo sviluppo di collaborazioni interaziendali, l'applicazione dei principi costituenti delle Reti Cliniche e l'affermazione di percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari, condivisi e centrati sui bisogni degli assistiti, rappresenta quindi un obiettivo strategico della programmazione metropolitana, in quanto in grado di:

- garantire l'equità di accesso all'assistenza oncologica per tutti i cittadini dell'area metropolitana;
- garantire la razionalizzazione del sistema di offerta dei vari servizi di assistenza;
- garantire la diffusione delle migliori pratiche assistenziali; con particolare riguardo alla centralizzazione nei centri ad alto volume di patologia per alcune fasi del percorso diagnostico-terapeutico ed allo sviluppo della prossimità delle cure, soprattutto per i trattamenti citotossici cronici.

In quest'ambito l'evoluzione tecnologica e scientifica rappresenta un elemento dirompente, in grado di prospettare non solo una rivoluzione delle possibilità diagnostico terapeutiche, ma anche delle modalità di erogazione dei servizi, con ricadute importanti sull'organizzazione degli stessi.

L'affinamento del bagaglio terapeutico (medicina di precisione) con l'introduzione di nuove opportunità di cura sempre meno gravate di effetti collaterali, il grande aumento conseguito nella sopravvivenza di molti malati neoplastici, lo sviluppo della *mobile health*, che consentirà sempre più diagnostica e assistenza da remoto, sono condizioni che spingono il sistema verso una erogazione di servizi di qualità, sempre più decentrati a livello territoriale.

Con questo razionale, per quanto riguarda l'assistenza oncologica nell'area metropolitana di Bologna, si ravvisa l'opportunità di promuovere un nuovo modello di interaziendalità, con l'unificazione gestionale di due UUOO delle Aziende Territoriali (UOC di Oncologia dell'Azienda USL di Imola e UOSD di Oncologia dell'Azienda USL di Bologna), con affidamento della responsabilità al dott. Antonio Maestri.

Questa unificazione non comporterà alcuna modifica delle esistenti sedi di Day Service Oncologico; anzi l'attuale disponibilità di sedi di somministrazione delle terapie oncologiche potrà essere arricchita attraverso una maggiore integrazione con le attività che si svolgono presso le Case della Salute.

Inoltre il coordinamento della rete oncologica metropolitana potrà essere uno strumento efficiente per garantire l'invio dei pazienti ai vari centri di riferimento per alcune patologie e per la ricerca clinica e potrà garantire un supporto a questi stessi centri ad alta specializzazione nel collaborare alla gestione di trattamenti oncologici che possono essere affidati ai centri prossimi al territorio di residenza dei pazienti, così da ottimizzare le necessarie interazioni tra i centri cittadini e la periferia al fine di diffondere su tutto il territorio della provincia di Bologna, in modo omogeneo, l'applicazione delle migliori pratiche di assistenza oncologica. Ovviamente è necessario definire quali debbano essere questi centri di riferimento, in relazione alle competenze presenti ed ai volumi di casistica, e quale sistema di *governance* debba coordinare tutte le attività oncologiche svolte nelle varie strutture sanitarie della città e della provincia.

Nei punti che seguono sono sintetizzati i principali obiettivi strategici, articolati nei diversi settings:

1) Presidi Ospedalieri: l'ospedale Maggiore e l'Ospedale Bellaria di Bologna sono attualmente le sedi del coordinamento dei principali percorsi diagnostici e terapeutici per i vari gruppi di patologia (epatobilio- pancreatico, tubo digerente, apparato urogenitale, tumori ginecologici, tumori cerebrali, tumori della testa e del collo, tumori della mammella, metastasi scheletriche). Presso l'Ospedale S. Orsola si riunisce attualmente il gruppo multidisciplinare interaziendale per i tumori del polmone; è inoltre in corso di definizione un PDTA interaziendale per questa patologia.

Presso queste sedi dovrebbero continuare a tenersi la maggior parte dei gruppi di discussione multidisciplinare, con l'obiettivo di arrivare ad un progressiva integrazione, come sta avvenendo per il tumore del polmone, con i gruppi analoghi che si riuniscono negli ospedali Policlinico Universitario S. Orsola e Imola.

Al tempo stesso, per favorire tale integrazione in ambito metropolitano, verrà costituito un coordinamento unico delle varie unità di oncologia presenti presso i presidi ospedalieri di Vergato, Loiano, Budrio, Bentivoglio e San Giovanni in Persiceto; tale coordinamento sarà lo strumento per garantire un'uniformità di comportamento clinico e di organizzazione di struttura omogenei su tutte le sedi di oncologia. L'obiettivo finale è quello di strutturare i percorsi dei pazienti in modo tale da permettere loro di curarsi vicino al proprio domicilio, ma giovandosi di tutte le competenze disponibili nell'ambito della rete oncologica metropolitana

2) Territorio: sarà sviluppata la progettazione di una rete metropolitana che garantisca continuità nell'assistenza oncologica ospedale-territorio a livello delle varie sedi con servizi di Oncologia ma anche di nuove strutture (Case della Salute) dove somministrare i trattamenti citotossici, controllare gli effetti tossici e programmare i *follow up*.

Studio di un modello di telemedicina che consenta l'esecuzione di consulenze oncologiche in pazienti già noti che si rivolgono alle strutture del territorio (farmacie, case della salute, ecc.).

3) Rete delle Cure Palliative: deve essere garantita una costante relazione con tale rete per consentire la corretta attivazione delle *simultaneous care* e dei percorsi per pazienti terminali; al fine di potenziare la continuità di presa in carico potrebbe essere utile costituire una reperibilità telefonica degli Oncologi a favore dei Colleghi Palliativisti.

Sia a livello ospedaliero che territoriale, il coordinamento e la gestione unificata dovrebbero consentire la presa in carico della maggior parte dei pazienti oncologici metropolitani attraverso i seguenti strumenti:

#### **PDTA**

Omogeneità di diagnosi e trattamento per i vari gruppi di patologia.

Lo strumento del DBO potrebbe essere utilizzato per la raccolta dei dati di attività e per un controllo semestrale di gestione delle risorse farmacologiche

#### **PAZIENTI ANZIANI**

Creazione di un ambulatorio di onco-geriatria con il fine di ottimizzare i trattamenti solo nei pazienti anziani ancora fit (la letteratura indica una riduzione di circa il 30% di trattamenti evitabili).

#### **PSICOONCOLOGIA**

Progettazione di una rete di ambulatori di psicooncologia coordinati dalla UOC di Oncologia Clinica AUSL Bologna (Dott Pagliaro).

#### **RIABILITAZIONE/STILE DI VITA**

Progettazione di percorso interaziendale per la riabilitazione dei pazienti oncologici lungo sopravvivenza per garantire corrette pratiche fisiche e corrette abitudini alimentari.

#### **FOLLOW UP**

Condivisione interaziendale dei protocolli di follow up; gestione di una parte dei follow up con i Medici di Medicina Generale.

#### **RICERCA CLINICA**

Invio dei pazienti eligibili per protocolli sperimentali presso i centri di ricerca.



Questo nuovo modello non può non prevedere che i professionisti individuati come referenti per le varie specifiche competenze debbano essere in grado di garantire la propria mobilità tra i vari presidi ospedalieri della intera area metropolitana.

**PUNTI CRITICI:**

- Decidere chi governa l'interfaccia AOSP Policlinico S. Orsola e U.O.C. Oncologia Interaziendale Bologna-Imola.
- Il progressivo implemento dell'assistenza oncologica presso le strutture territoriali (Case della Salute) comporterà la necessità di incrementare la forza lavoro.

Allegato 2 - Accordo per la Gestione unificata dell'attività di Oncologia nel territorio Metropolitano - Equipe di personale

| Elenco personale AUSL Bologna in assegnazione temporanea presso AUSL Imola |                            |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| <b>Matricola</b>                                                           | <b>Mansione</b>            |  |  |  |  |
| 189090                                                                     | DIRIGENTE MEDICO-ONCOLOGIA |  |  |  |  |
| 188393                                                                     | DIRIGENTE MEDICO-ONCOLOGIA |  |  |  |  |
| 187682                                                                     | DIRIGENTE MEDICO-ONCOLOGIA |  |  |  |  |
| 191116                                                                     | DIRIGENTE MEDICO-ONCOLOGIA |  |  |  |  |
| 100762                                                                     | DIRIGENTE MEDICO-ONCOLOGIA |  |  |  |  |
| 186711                                                                     | DIRIGENTE MEDICO-ONCOLOGIA |  |  |  |  |

| Elenco personale AUSL Imola |                                                    |  |  |  |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Matricola</b>            | <b>Mansione</b>                                    |  |  |  |  |
| 153287                      | DIRIG. MEDICO-ONCOLOGIA-DIRETTORE                  |  |  |  |  |
| 125682                      | DIRIGENTE MEDICO-ONCOLOGIA                         |  |  |  |  |
| 150462                      | DIRIGENTE MEDICO-ONCOLOGIA                         |  |  |  |  |
| 156360                      | DIRIGENTE MEDICO-ONCOLOGIA                         |  |  |  |  |
| 274637                      | DIRIGENTE MEDICO-ONCOLOGIA                         |  |  |  |  |
| 294369                      | DIRIGENTE MEDICO-ONCOLOGIA                         |  |  |  |  |
| 160590                      | DIRIGENTE MEDICO-ONCOLOGIA                         |  |  |  |  |
| 160684                      | DIRIGENTE PSICOLOGO-PSICOTERAPIA                   |  |  |  |  |
| 278243                      | DIRIGENTE MEDICO-SCIENZ. DELL'ALIMENT. E DIETETICA |  |  |  |  |